

ALLEGATO A DEL N. 7103/3585
DI REPERTORIO



Laura Superti
NOTAIO

Repertorio n. 8

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio,

(14 luglio 2021)

in Cremona, nel mio studio in Via Ugolani Dati n. 9 davanti a me dottoressa Laura Superti Notaio in Cremona, iscritta al ruolo nel Distretto notarile di Cremona e Crema,

con l'assistenza delle testimoni, a me note ed aventi i requisiti di legge come mi confermano, signore:

- **Maffezzoni Susanna**, nata a Cremona (CR) il 4 aprile 1986, residente a Cremona (CR), in Via 11 Febbraio n. 38;

- **Bonotti Mariangela Denise**, nata a Cremona (CR) il 21 giugno 1985, residente a Cremona (CR), in Viale Trento e Trieste n. 30;

è presente la signora:

> **Soldi Stefania Chiara**, nata a Cremona (CR) il 21 dicembre 1981, residente a Derovere (CR), in Via Filippo Corridoni n. 9, codice fiscale SLD SFN 81T61 D150T.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante il quale dichiara di costituire, come nomina e costituisce Procuratore speciale il signor

Soldi Giorgio Giuseppe, nato a San Daniele Po (CR) il 20 marzo



[Handwritten signature]

1950, residente in Comune di Cremona (CR), in Via GALENTA

BONORSU N. 11

codice fiscale SLD GGG 50C20 H8150,

affinchè, in nome e per conto di essa mandante:

- costituisca una Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DI STRADIVARI ETS", con sede in Cremona, Corso Garibaldi, 57, a tempo indeterminato. La costituenda Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili sotto qualsiasi forma e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di perseguimento del bene comune; lo scopo di detta fondazione è di promuovere la diffusione e la conoscenza della Casa Stradivari, sita in Corso Garibaldi 57 a Cremona, e ha finalità di utilità sociale: in particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone di svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS, come sarà precisato nello statuto della stessa;
- presti ogni più ampio consenso per accettare quanto conferito dagli altri fondatori nel fondo di dotazione della costituenda fondazione, in particolare la somma di complessivi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- approvi lo statuto della costituenda fondazione in ogni sua parte;
- accetti la carica di membro del consiglio direttivo, in caso di nomina di essa mandante.

La mandante conferisce al mandatario ogni più ampio potere al

fine di svolgere la attività suddetta, firmando anche in nome
e per conto della mandante tutti gli atti o dichiarazioni ne-
cessarie od anche semplicemente opportune e di fare in genere
quant'altro si rendesse necessario od utile in ordine all'in-
carico conferito, senza che possa esser opposta carenza od im-
precisione di poteri, il tutto con promessa di rato e valido,
da esaurirsi in un unico contesto.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto, pre-
senti le testimoni, alla comparente che da me interpellata lo
approva e lo sottoscrive con i testimoni e con me notaio alle
ore 14.27

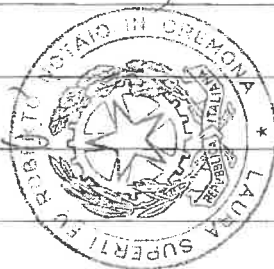
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzio-
ne e da me completato a mano su un foglio per due pagine inte-
re e della terza fin qui.

Stefania Chiara Felici

Issaue Maffei, teste

Mariangela Denise Bonatti, teste

Luigi Maffei



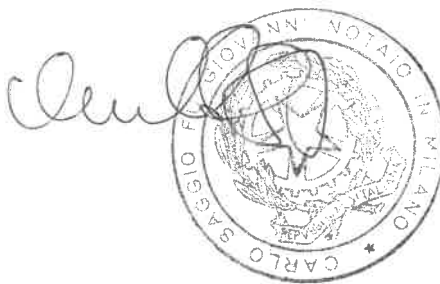
[Handwritten signature]

Io sottoscritta Dott.ssa Laura Superti, Notaio in Cremona, iscritto nel Distretto Notarile di questa città, certifico, ai sensi dell'Art. 22 del C.A.D. e dell'Art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico é conforme all'originale cartaceo composto da tre facciate.
Cremona, 14 luglio 2021

Certifico io sottoscritto Carlo Saggio, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto analogico, composta da due fogli scritti su tre facciate, è conforme alla copia, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Laura Superti di Cremona, conforme all'originale cartaceo dallo stesso autenticato mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica software e - sign, ove risulta la vigenza (dal giorno 31 maggio 2021 al giorno 31 maggio 2024) del certificato della firma digitale del notaio Laura Superti, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N..

Milano, via Manara n. 1, il giorno 14 (quattordici) luglio 2021 (duemilaventuno).



ALLEGATO B DEL N. 7103/3595 DI REPERTORIO

Statuto della Fondazione
“FONDAZIONE CASA STRADIVARI ETS”

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE – FONDATORI

Articolo 1

1.1 È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), una Fondazione denominata **“FONDAZIONE CASA STRADIVARI ETS”**.

1.2 La denominazione “FONDAZIONE CASA STRADIVARI ETS” è riportata nei segni distintivi utilizzati dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività nonché negli atti e in qualsiasi comunicazione rivolta a terzi e, più in generale, al pubblico. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra norma, anche regolamentare, applicabile.

1.4 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

2.1 La Fondazione ha sede in Corso Garibaldi 55-57, 26100 Cremona, Italia, (la Casa Stradivari).

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici, rappresentanze e unità locali.

Articolo 3

3.1 Sono Primi Fondatori:

- Fabrizio Armando Francesco von Arx, nato a Napoli, il 23 gennaio 1973;
- Antonio Gambardella, nato a Roma, il 16 giugno 1973;
- Stefania Soldi nata a Cremona, il 21/12/1981.

3.2 Con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei Primi Fondatori da computarsi per teste, potranno essere ammessi alla Fondazione quali ulteriori primi Primi Fondatori:

- Vincent Bernasconi, nato il 12 novembre 1953;
- L'Association Les Amis de Stradivari, associazione di diritto elvetico, avente sede in 1204 Ginevra, Grand-Rue 34, costituita a norma dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

3.3 Nell'ipotesi in cui uno o più tra i Primi Fondatori (ivi inclusi quelli eventualmente ammessi a norma del precedente paragrafo 3.2), per qualunque ragione o causa, non possa più partecipare alle attività della Fondazione, si applicherà la seguente disciplina:

- se il Primo Fondatore da sostituirsi è uno tra Fabrizio Armando Francesco von Arx, Antonio Gambardella o Vincent Bernasconi, provvederà alla designazione del nuovo membro l'Association Les Amis de Stradivari; se l'Associazione non sarà, in quel momento, tra i Primi Fondatori, alla sostituzione procederanno gli altri due congiuntamente; se gli stessi non trovassero l'accordo, alla sostituzione procederanno tutti i Primi Fondatori a maggioranza;
- se il Primo Fondatore da sostituirsi è l'Association Les Amis de Stradivari, provvederanno alla designazione del nuovo membro Fabrizio Armando Francesco von Arx, Antonio Gambardella o Vincent Bernasconi, con una decisione assunta secondo un principio di maggioranza assoluta da computarsi per teste, quindi con il voto favorevole di almeno due su tre;
- se il Primo Fondatore da sostituirsi è Stefania Soldi, provvederanno alla designazione del nuovo

membro i componenti della famiglia Soldi, intendendosi per tali esclusivamente gli attuali proprietari della Casa Stradivari e i loro discendenti diretti (la “**Famiglia Soldi**”), con una decisione assunta secondo un principio di maggioranza assoluta da computarsi per teste, quindi con il voto favorevole della maggioranza di essi; detto sostituto dovrà comunque essere individuato tra i soggetti di maggiore età legati da un rapporto di parentela con Stefania Soldi entro il sesto grado, fatto salvo il gradimento degli altri Soci Fondatori che non potrà essere irragionevolmente negato.

I meccanismi di sostituzione di cui al presente articolo si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche agli eventuali nuovi membri designati che subentreranno nella posizione di Primo Fondatore da essi sostituito.

3.4 Possono divenire Fondatori Sostenitori, mediante decisione adottata dall’Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole della maggioranza dei Primi Fondatori -anche su proposta del Consiglio Direttivo- le persone o gli Enti, pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o di altra natura, annuali o pluriennali, da effettuare con le modalità e nella misura di tempo in tempo e caso per caso stabilita dell’Assemblea dei Fondatori (i Primi Fondatori e i Fondatori Sostenitori, insieme, i “Fondatori”).

3.4.1 L’Assemblea dei Fondatori, anche su proposta del Consiglio Direttivo, determina i criteri e i requisiti di ammissione dei Fondatori Sostenitori, valutando, *inter alia*, il possesso dei seguenti requisiti: (i) la presenza di particolari qualità in ambito artistico o musicale o il prestigio del Fondatore; e/o (ii) il versamento di un contributo economico iniziale o periodico; e/o (iii) l’impegno a partecipare ai progetti organizzati dalla Fondazione.

3.4.2 Il Fondatore Sostenitore perde tale qualifica qualora (se indicato tra i requisiti di ammissione dall’Assemblea dei Fondatori) non versi il proprio contributo nei modi e nei tempi stabiliti dalla Fondazione ovvero non esegua la prestazione, se di natura diversa dal denaro, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Fondazione nonché a seguito di deliberazione in tal senso assunta dall’Assemblea dei Fondatori.

TITOLO II SCOPI, FINALITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E ATTIVITÀ STRUMENTALI

Articolo 4

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce pertanto utili sotto qualsiasi forma e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di perseguimento del bene comune.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza della Casa Stradivari mediante la valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, la realizzazione di manifestazioni musicali dal vivo e in ogni altra forma. Svolge a tal fine ogni attività, compresa quella editoriale specializzata e non lucrativa, volta a diffondere la cultura e l’informazione musicale.

4.2 La Fondazione ha finalità di utilità sociale ed in particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale per la organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di diffusione della cultura nonché attività di interesse generale previste dell’articolo 5 del CTS, e precisamente:

- intraprendere tutte le iniziative volte a ristrutturare e a valorizzare il patrimonio immobiliare legato alla Casa Stradivari con il rispetto delle sue origini e valore storico;
- utilizzo e valorizzazione della Casa Stradivari attraverso un contratto di locazione commerciale pluriennale della stessa;
- realizzare attività di comunicazione e promozione, anche digitale e con marchio proprio, dei contenuti già presenti e prodotti attraverso le attività della Fondazione;

- organizzare stagioni di concerti eseguiti dal vivo e promuovere iniziative collaterali, tese a offrire al pubblico una vasta rappresentazione della cultura e del mondo musicale;
- realizzare manifestazioni e festival musicali, anche in collaborazione con altri Enti comunali, nazionali ed internazionali;
- realizzare attività formative e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della pratica musicale e della liuteria;
- realizzare iniziative volte a promuovere giovani talenti e a richiamare il pubblico giovanile;
- realizzare e commercializzare registrazioni audio/video di musica e di arte;
- stipulare partenariati di ogni tipo con le istituzioni locali, come il Museo del Violino ed altre istituzioni della città (Conservatorio, Accademia Stauffer, Teatro Ponchielli e altro);
- stipulare ogni opportuno atto e contratto o convenzione di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati, e compiere tutti gli atti che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso il ricorso al credito bancario in ogni sua forma;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o di cui abbia comunque il possesso.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dalle somme inizialmente versate dai Fondatori e risultanti dall'atto costitutivo;
- dalle somme di denaro e dai beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità da chiunque effettuati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

5.2 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti e di ogni altra attività svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
- dai contributi pubblici e privati sotto qualsiasi forma e titolo erogati purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione;
- dalle donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da Enti e/o da privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio e il fondo di gestione sono destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il ripiano degli eventuali disavanzi di gestione.

I Fondatori non sono obbligati al ripianamento di eventuali disavanzi di gestione della Fondazione.

5.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi. Tale attività può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2 del CTS.

5.4 Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso.

TITOLO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei conti, laddove necessario nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7

7.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Primi Fondatori e dai Fondatori Sostenitori.

7.2 L'Assemblea dei Fondatori:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo in caso di gravi irregolarità o di atti dannosi compiuti dai medesimi nella gestione della Fondazione;
- nomina l'Organo di Controllo;
- indica al Consiglio Direttivo il soggetto che ricoprirà il ruolo di Direttore Artistico;
- approva le modifiche allo statuto della Fondazione;
- delibera sull'esclusione dei Fondatori Sostenitori. Resta inteso che i Fondatori Sostenitori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro esclusione.

Per l'approvazione di tutte le delibere di cui ai punti che precedono è necessario il voto favorevole di almeno 2 (due) dei Primi Fondatori.

7.3 Per lo svolgimento delle loro funzioni i Fondatori partecipanti all'assemblea si riuniscono, anche su richiesta di un Fondatore, ogniqualevolta si renda necessario in relazione ai compiti e alle funzioni ad essi attribuiti ai sensi del presente statuto.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita, pur in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Fondatori ammessi a partecipare e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7.5 L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal più anziano tra i Primi Fondatori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ferme le ulteriori particolari previsioni del presente statuto.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo designato.

7.7 Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è possibile partecipare anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, tra cui il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Sino a quando la Famiglia Soldi resterà proprietaria della Casa Stradivari, la stessa avrà diritto a nominare 1 (un) membro del Consiglio Direttivo, con le modalità e le maggioranze indicate al precedente articolo 3.1, senza che le sia imposto alcun obbligo contributivo di natura economico-finanziaria a favore della Fondazione. Tale diritto cesserà laddove l'immobile sarà ceduto, a qualsiasi titolo, alla Fondazione oppure a soggetti terzi.

8.2 Alla costituzione della Fondazione il Consiglio Direttivo sarà composto da 3 (tre) membri nelle persone dei Primi Fondatori.

8.3 La carica di componente del Consiglio Direttivo così come del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono gratuite. Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti del Consiglio Direttivo, ivi inclusi quelli nominati alla costituzione, restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. In caso di dimissioni o revoca, la cessazione ha effetto immediato.

8.4 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Articolo 9

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 10

10.1 Il Consiglio Direttivo:

- nomina un Presidente;
- nomina un Vice Presidente;
- nomina il Direttore Artistico della Fondazione, su designazione, dei Fondatori;
- predispone e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce quali progetti ed iniziative sostenere;
- nomina il Comitato Artistico.

10.2 I Fondatori che hanno diritto di designazione dei componenti del Consiglio Direttivo come previsto dall'articolo che precede, ne possono anche disporre la revoca, indicando il sostituto del consigliere revocato.

10.3 Al di fuori del caso di revoca, nel quale si applica la disposizione precedente, qualora venga meno per qualsiasi causa un consigliere, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto. L'Assemblea dei Fondatori che aveva nominato il sostituto procede poi alla conferma del soggetto nominato o alla sua sostituzione, nella sua prima riunione. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre dal luogo alla sua rielezione.

10.4 Il compenso del Direttore Artistico della Fondazione è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutte le altre cariche, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dai consiglieri per lo svolgimento del mandato.

Articolo 11

11.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 2 (due) componenti.

11.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso

può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

11.3 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, pur in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 Il Consiglio nella sua prima riunione nomina un segretario, scegliendolo se occorre al di fuori di esso, che si occupi della verbalizzazione delle riunioni e della trascrizione dei verbali sull'apposito libro delle decisioni del Consiglio Direttivo della Fondazione.

11.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per delega e il voto per corrispondenza.

11.6 Le deliberazioni aventi ad oggetto e/o in ogni caso inerenti i lavori di ristrutturazione di Casa Stradivari aventi natura conservativa sono riservate al Consiglio Direttivo. Per le deliberazioni aventi ad oggetto e/o effetto alterazioni o modifiche strutturali e/o di destinazione di Casa Stradivari sarà necessario, ai fini della validità, il voto favorevole del membro del Consiglio Direttivo rappresentante della Famiglia Soldi.

11.7 Delle riunioni si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo è possibile partecipare anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11.9 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Articolo 12

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Fondazione. Spettano al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri di firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione per gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Titolo V DIRETTORE ARTISTICO – COMITATO ARTISTICO

Articolo 13

13.1 Il Direttore Artistico della Fondazione predispone la programmazione culturale osservando le linee espresse dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Artistico e ne cura la realizzazione.

Il Consiglio Direttivo può investire il Direttore Artistico della Fondazione anche di compiti organizzativi interni per assicurarne il miglior funzionamento.

Il Direttore Artistico della Fondazione dura in carica per una durata stabilita con il conferimento dell'incarico, non eccedente la durata in carica del Consiglio Direttivo che provvede alla sua nomina e può essere rinominato.

Il Direttore Artistico, qualora non sia già membro del Consiglio Direttivo della Fondazione, partecipa

alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La sua retribuzione è stabilita dal Consiglio Direttivo al momento della nomina e per l'intera sua durata.

13.2 Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più incaricati, stabilendone i compiti e il compenso, per la realizzazione di festival e di specifiche iniziative e attività per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4. Il Consiglio Direttivo individua altresì i criteri per l'eventuale reclutamento degli esperti per le attività di formazione.

Articolo 14

14.1 Con delibere del Consiglio Direttivo, che ne determinerà di tempo in tempo il numero dei membri, sarà istituito un Comitato Artistico i cui partecipanti saranno scelti tra personalità del mondo culturale e artistico.

Faranno parte di diritto il Direttore Artistico della Fondazione e un membro del Consiglio Direttivo scelto dal consiglio stesso.

È inoltre concesso al Museo del Violino di Cremona e al Comune di Cremona il diritto di designare, rispettivamente, un membro ciascuno.

Al Comitato Artistico sono attribuiti compiti di supporto del Direttore Artistico della Fondazione e del Consiglio Direttivo per la elaborazione delle linee guida della attività artistica e culturale della Fondazione.

TITOLO VI ESERCIZIO E BILANCIO

Articolo 15

15.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità e, secondo la normativa applicabile La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita e al momento dello scioglimento

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il budget preventivo per l'esercizio seguente.

Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno fare conoscere ai Fondatori.

15.2 Nei casi previsti dalla normativa applicabile, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15.3 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 16

16.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Direttore Artistico della Fondazione, e dal Comitato Artistico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività artistica da svolgersi nell'esercizio successivo.

Titolo VII ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 17

17.1 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Il componente

dell'Organo di Controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La remunerazione è stabilita al momento della nomina.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul rendiconto, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

L'Organo di Controllo può svolgere le funzioni di Revisore legale dei conti nei limiti previsti dalla disciplina di legge tempo per tempo vigente.

17.2 Nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, la funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

TITOLO VIII SCIoglimento LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

18.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dall'articolo 45, comma 1 del CTS e, fatta salva ogni diversa destinazione prevista dalla legge e nel rispetto delle norme di cui al CTS, ad altri enti che hanno fini analoghi, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

F.to Antonio Gambardella

F.to Fabrizio Armando Francesco von Arx

F.to Giorgio Giuseppe Soldi

F.to Michela Rizza

F.to Anna Marazzi

F.to Carlo Saggio notaio